

SENT. N° 1658/2013

R.G. N° 5980/2008

CRON. N° 1658/2013



**TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE LAVORO**

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
ex art. 281 sexies c.p.c

Aprea Luigi + 2

RICORRENTE

avv. Felo - Sordano

Fiat Group Automobiles S.P.A.

RESISTENTE

avv. De Luca

TRIBUNALE DI NOLA
- giudice del lavoro -

OGGETTO: sanzione conservativa

MOTIVAZIONE

contestuale ex art. 281 sexies c.p.c.
da allegare al verbale di udienza del 28.05.2013

Va preliminarmente dichiarata la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dei ricorrenti Mazzella e Colella, nei cui confronti la domanda va pertanto respinta.

Giova premettere che la giurisprudenza si è pronunciata per l'ammissibilità di un'azione generale di accertamento, anche fuori dai casi espressamente previsti dal legislatore, avendo tuttavia cura di chiarire, anche sulla scorta di un processo interpretativo mutuato dalla lettura delle norme che tale azione hanno previsto (cfr. ad es. l'art. 949 c.c.), che l'interesse ad agire con azione di mero accertamento sussiste ogni volta che ricorra una pregiudizievole situazione di incertezza relativamente a diritti o rapporti giuridici che non sia eliminabile senza l'intervento del giudice. Sicché, ad esempio, è stato ritenuto sussistente l'interesse del lavoratore ad ottenere, attesa la contestazione mossa dalla controparte in ordine al rapporto di lavoro, una pronuncia che accerti l'esistenza e la titolarità del suddetto rapporto, anche in relazione alle connesse conseguenze sul piano retributivo e previdenziale (Cass. 15.12.1999, n. 14134).

In particolare, quindi, l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente nel fatto che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno; ne consegue che tale interesse deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e non ha invece giuridica rilevanza quando il giudizio sia strumentale alla soluzione di una questione di diritto in vista di situazioni future (Cass. 9.10.1998, n. 10062; Cass. 20.4.1995, n. 4444, in Notiziario giurisprudenza lav., 1995, 656).

Ispirandosi alla medesima ratio, i giudici di legittimità hanno inoltre avuto modo di rilevare come nelle azioni di mero accertamento l'interesse ad agire assuma il carattere dell'attualità e la consistenza oggettiva che gli danno rilievo giuridico quale requisito dell'azione soltanto quando la lesione insita nello stato di incertezza che si intende rimuovere attraverso il processo non abbia natura meramente eventuale in quanto essa sia ricollegabile ad una posizione giuridica già sorta in capo all'interessato (Cass. 28.7.1999, n. 8210). Conseguentemente, è stato, ad esempio, escluso l'interesse ad agire del lavoratore che chieda l'accertamento della computabilità di alcune voci della retribuzione, ai fini della determinazione della quota di trattamento economico di malattia a carico del datore di

NOLA
TRIBUNALE
DI

lavoro, senza fornire la prova di avere effettuato qualche assenza dal lavoro per tale causa (Cass. 28.4.1995, n. 4740).

Nel caso di specie, non appare essersi materializzato un reale ed oggettivo interesse attuale del Mazzella e del Colella ad ottenere l'accertamento d'illiceità di una condotta datoriale del tutto priva del carattere dell'attualità, perché estrinsecantesi in una contestazione disciplinare di fatto non seguita dalla concreta irrogazione della sanzione, come d'altramente confermato dagli stessi in sede di libero interrogatorio alla prima udienza.

Nella prospettazione di parte ricorrente, l'attualità dell'interesse risiederebbe piuttosto nella circostanza che i giorni di assenza per sospensione cautelativa dal lavoro sarebbero stati imputati a titolo di permesso retribuito così intaccando il numero di permessi spettanti ai lavoratori *ex lege*; tuttavia, non appare condivisibile la tesi della difesa attorea che vorrebbe far discendere tale assunto *sic et simpliciter* dall'uso della dicitura "permessi retribuiti" nelle buste paga in atti, che nulla prova nella sua genericità, così come chiarito da parte resistente in memoria difensiva ed evincibile dalla diversa catalogazione del medesimo arco temporale nei termini di "sospensione disciplinare" per l'Aprèa, unico dei tre ricorrenti ad aver realmente subito la sanzione conservativa per cui è causa.

Quando all'Aprèa, rileva il Tribunale che la domanda è fondata e deve essere accolta.

La impugnativa della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione è stata proposta sotto il profilo della contestazione dei fatti addebitati ed, in ogni caso, del difetto di proporzionalità tra gli addebiti e la sanzione conservativa adottata.

I fatti posti a base della sanzione disciplinare sono quelli cristallizzati nella lettera del 10 gennaio 2008 in cui si contestava ai ricorrenti il ruolo di organizzatori e capeggiatori di un corteo formatosi all'interno degli stabilimenti della resistente il 10 gennaio dalle ore 9,00, l'uso di atteggiamenti provocatori e minacciosi sia nei confronti dei rappresentanti aziendali che dei lavoratori che non volevano unirsi alla protesta, l'impedimento al regolare svolgimento dell'attività formativa *in itinere*, l'uso di frasi offensive e denigratorie all'indirizzo dei dirigenti, il blocco degli accessi per impedire il libero ingresso dei lavoratori del turno successivo.

E' noto che nel caso di sanzioni disciplinari la preventiva contestazione cristallizza la causa delle stesse, delineando in maniera pressochè immodificabile i fatti posti a base della sanzione stessa dal datore di lavoro.

Sarà compito del giudice, dunque, preliminarmente verificare la realizzazione dei fatti contestati nella loro realtà storica, ove contestato, e, quindi, la sussumibilità degli stessi nell'ipotesi generale di cui alla norma del CCNL che tipizza le condotte sanzionabili o comunque la proporzionalità rispetto ad essi della sanzione inflitta.

Ebbene, nel caso di specie è la stessa verifica dei fatti contestati nella loro realtà materiale che non ha trovato riscontro nell'attività istruttoria svolta.

Ed infatti, il teste Grosso Francesco riferiva di essere stato presente in azienda il giorno dei fatti di causa e di aver visto fuori dall'aula in cui si trovava un corteo al quale in un secondo momento si univa l'Aprèa, che il corteo si spostava in prossimità dei cancelli senza tuttavia impedire l'ingresso agli altri lavoratori, che si trattava di una manifestazione pacifica e che l'attività formativa di fatto proseguì per coloro che non si unirono.

Tale ricostruzione veniva peraltro confermata da quanto risultante dai verbali di informazioni assunte nella fase sommaria ex art. 28 St. Lav. di giudizio avente ad oggetto fatti

parzialmente coincidenti con il presente e che venivano acquisiti su richiesta di parte ricorrente ed in assenza di contestazione di parte della resistente. In ordine all'utilizzabilità di tali verbali va rilevato come, al di là degli ampi poteri istruttori di cui il giudice è dotato nel rito del lavoro ex art. 421 c.p.c., nel caso di specie l'acquisizione degli stessi è avvenuta sull'accordo delle parti, essendosi parte resistente limitata a contestare la non conformità agli originali dei verbali inizialmente prodotti e la decadenza di controparte dalla possibilità di acquisirne copia conforme, con ciò implicitamente acconsentendo nell'*an* alla possibilità di utilizzarli quale prova liberamente apprezzabile ed anzi in sede di discussione, in data odierna, avvalendosene al fine di insistere nella domanda di rigetto.

Nel merito, dai verbali in oggetto risultava sostanzialmente confermata alla luce della deposizione della Fasolo Grazia la circostanza che l'Apra si sarebbe unito al corteo in un secondo momento, l'assenza di espressioni offensive ed ingiuriose, la continuazione dell'attività per i lavoratori che non si univano alla protesta, la mancanza di alcuna attività volta a bloccare l'accesso ai lavoratori del turno delle ore 14,00 la cui partecipazione al corteo fu difatti minima.

Tanto premesso e non avendo parte resistente, decaduta dalla prova, saputo fornire una diversa ricostruzione della realtà storica sul piano probatorio, devono ritenersi destituiti di fondamento gli stessi fatti posti dalla Fiat a fondamento della contestazione disciplinare.

Alla luce di ciò, appare superfluo verificare la sussumibilità della condotta contestata nell'alveo della norma del CCNL che tipizza le condotte in presenza delle quali può infliggersi la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e segnatamente l'art. 24 CCNL metalmeccanica o comunque vagliare la proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta, apparendo un *pruis* logico la verifica della reale verifica nella realtà storica dei fatti che il datore di lavoro ha inteso addebitare ed in ragione dei quali ha elevato la contestazione, stante la divergenza di ricostruzioni tra le parti.

Conclusivamente la sanzione inflitta all'Apra deve ritenersi illegittima per mancato raggiungimento della prova della verifica dei fatti contestatigli dalla Fiat ed in ragione dei quali è stata adottata nei suoi riguardi la sanzione in questa sede impugnata.

Quanto alle spese di lite, la qualità delle parti ed il tipo di pronuncia fanno apparire opportuno compensarle integralmente nei rapporti tra i ricorrenti Colella e Mazzella e la Fiat, laddove seguono la soccombenza e sono poste a carico di quest'ultima per quanto riguarda l'Apra.

PQM

Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr.ssa Francesca Fucci, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da APREA LUIGI, COLELLA CIRO e MAZZELLA FRANCESCO contro FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta le domande dei ricorrenti Colella e Mazzella Francesco per difetto di interesse ad agire;
- in accoglimento della domanda di Apra Luigi, dichiara illegittima la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione comminatagli con lettera del 18.01.2008 e condanna la convenuta alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto;
- condanna la convenuta alla refusione delle spese di litenei confronti di Apra Luigi, che liquida in Euro 800,00 oltre IVA e CPA come per legge.
- compensa le spese di lite nei confronti di Colella e Mazzella.

Il Giudice del Lavoro
Dr. Francesca Fucci

Pagina 3 di 4

TRIBUNALE DI NOLA

28/05/2013